

Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail Figisc: figisc@confcommercio.it e-mail Anisa: anisa@confcommercio.it
www.figisc.it

pagine 4

VERTENZA ENI: IL CHIARIMENTO DIRETTO RAFFORZA IL RUOLO DI MEDIAZIONE DEL MINISTERO

In data 26 marzo (si veda *Figisc Anisa News N. 12 della stessa data*) è stata inviata una comunicazione ad ENI, al Ministero dello sviluppo economico, a FAIB e FEGICA con la richiesta – diretta all'Azienda – che “– in abbinamento al tavolo di mediazione tuttora aperto presso il Ministero, possibilmente a parti congiunte, e proprio per valorizzarne l'alto ruolo di conciliazione – (ENI) possa e debba, con adeguato senso di responsabilità, accedere alla necessità di riprendere con urgenza – parallelamente, od anche autonomamente rispetto al tentativo di conciliazione stesso – la negoziazione diretta”.

Dal canto suo, cogliendo la preoccupazione da noi espressa (“la complessità e la indeterminatezza della vertenza, ovvero una eventuale posizione di indisponibilità di una delle Parti, sembra stiano suggerendo al Ministero stesso di procedere al tentativo di conciliazione a tavoli separati”), il Ministero ha confermato la convocazione – inviata precedentemente al 26 marzo – delle Organizzazioni di categoria (che si è tenuta ieri, 31 marzo) e, disgiuntamente, dell'ENI (che si terrà il prossimo 6 aprile), precisando che, successivamente, il confronto riprenderà a Parti congiunte.

Dal canto suo, ENI R&M ha aderito alla richiesta, da noi avanzata, di incontrare FA-

IB, FEGICA e FIGISC, fissando tale appuntamento per domani, 2 aprile.

A tale incontro, è nostra intenzione “fissare l'Azienda a posizioni ufficiali” (come dicono gli amici della FAIB) nei confronti delle Organizzazioni dei gestori – posizioni che dovranno essere dall'Azienda ribadite (quindi, “non più modificabili”, sempre per attenerci alla formulazione FAIB) al tavolo ministeriale congiunto, già fissato per ora al 16 aprile – in merito all'adesione od alla non adesione da parte di ENI ai contenuti sostanziali del documento unitario che enuncia i “principi fondamentali” (lo torneremo a ripubblicare di seguito in questo stesso numero), che costituiscono la piattaforma che FAIB, FEGICA e FIGISC hanno già inequivocabilmente “fissato” in forma ufficiale, depositandola al Ministero.



**Il Ministro dello sviluppo economico,
Claudio Scajola**

Riteniamo, in tutta serenità che il diretto contatto con l'Azienda, lungi dal dividere o depotenziare alcuno od alcunché, abbia per contro alcuni potenziali pregi: di non consentire ad Eni di potersi destreggiare

dietro le cortine dei "tavoli indiretti", di valorizzare il tavolo ministeriale non consentendo che, con tattiche dilatorie, ne venga logorata l'autorevolezza e, anzi, verificando se ricorrano o meno le condizioni per una sua svolta positiva, e, infine, di fare chiarezza una volta per tutte.

Questa vertenza dura da quindici mesi: la sua inconcludenza ci ha spinto a chiedere la mediazione del Ministero (abbiamo sospeso *in extremis* lo sciopero indetto per il 25 e 26 novembre quando siamo stati convocati dal Ministero stesso) ed il primo tavolo di conciliazione è stato riunito il 3 dicembre 2008.

Un momento di chiarezza "faccia a faccia" non può, pertanto, essere peggiorativo di quanto già non sia la situazione attuale: o ci sono le condizioni per chiudere un accordo o si riprende la libertà di iniziativa e di azione da parte delle Organizzazioni di categoria.



E' ovvio, del resto, che si possano avere in momenti così difficili sensibilità diverse: o si ritiene sia preferibile, in relazione a questa specifica vertenza aziendale, lasciare le cose come stanno, piuttosto che affrontare i difficili nodi che sono aperti, o si ritiene di dover assumere la responsabilità ed il rischio di affrontare e sciogliere i nodi.

La nostra opinione è che la prima soluzione – ancorché magari comprensibile sul versante sindacale – alla lunga può solo fare aggio all'Azienda, se il suo disegno è quello di scendere sul territorio per cancellare le regole, anche traendo vantaggio dalle difficoltà delle gestioni.

E si possono avere sensibilità diverse anche su un piano più generale: infatti, o si ritiene che sia ancora importante che le Associazioni di categoria cerchino di chiudere accordi aziendali e definire regole con l'industria petrolifera, o si ritiene che ciò non abbia più una così grande rilevanza, dal momento che – come sembra da qualche giorno –, siccome tutti ricominciano a guardare al Gestore con rispetto e comprensione, si potranno ridefinire ruoli e regole entro una rivisitazione "strategica" del settore, aùspici Governo, Antitrust e quant'altri.

La nostra opinione è che nessuno toglierà castagne dal fuoco per noi. Se, ad esempio, l'approccio dell'Antitrust (per tacere delle argomentazioni spese in favore della grande distribuzione) al problema del doppio mercato dei prezzi è quello del "compratevi gli impianti", abbiamo già risposto all'Unione Petrolifera (si veda Figisc Anisa News n. 45 del 18 novembre 2008), che ci faceva la stessa proposta: "Grazie, ma fin lì lo sapevamo già". E diffidiamo – come è noto – da lunga data dai feticismi consolatori sull'esclusiva piuttosto che sulla proprietà degli impianti.

E quindi – nulla togliendo a quel "tavolo virtuoso" di cui parla Catricalà (che altro non è se non il protocollo d'intesa con il Ministro Scajola siglato a giugno 2008), e, anzi, Dio volesse che possa seriamente decollare davvero –, nel frattempo per noi gli accordi sono ancora una cosa importante per lo svolgimento della funzione delle Organizzazioni di categoria.

Infine, nel mondo vero della distribuzione, ci sono quei Gestori ENI che attendono da ventisette mesi un accordo, un adeguamento economico e regole, in una situazione che nel frattempo ha vissuto di tutto: liberalizzazioni, crisi economica, guerra dei prezzi, espansione della rete.

VERTENZA ENI: I PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI CONTENUTI CONTRATTUALI (DOCUMENTO UNITARIO CONSEGNATO AL MSE)

Si tornano a pubblicare, di seguito, alcuni dei passaggi contenuti nel documento unitario che le tre Associazioni di categoria hanno inviato al Ministero dello sviluppo economico in riferimento al tavolo di mediazione della vertenza con ENI.

- ✓ In relazione all'ipotesi di confronto sulle innovazioni di natura contrattuale (clausola di recesso con indennizzo per il Gestore/meccanismi di incentivazione commerciale) le scriventi Federazioni, di seguito, precisano i "principi fondamentali" che le medesime considerano avente carattere dirimente ed essenziale per il buon esito della trattativa su un eventuale Accordo interprofessionale avente come oggetto le predette tematiche:
- ⇒ il principio dell'impegno contestuale da parte dell'Azienda, a riservare la conduzione diretta di impianti attraverso l'utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione ad un circoscritto numero di casi, utilizzati esclusivamente a scopi di sperimentazione e formazione; tale impegno dovrà trovare adeguata collocazione nell'Accordo, definendo, contestualmente, tempi e modalità per l'attuazione di un piano di rassegna ai Gestori per quegli impianti attualmente condotti direttamente attraverso i citati contratti di associazione in partecipazione;
- ⇒ il principio di "sperimentabilità" delle innovazioni contrattuali eventualmente introdotte, in relazione alla clausola di recesso anticipato con indennizzo per il Gestore; tale carattere di sperimentazione è da ritenersi correlabile ad un monitoraggio costante dei suoi effetti e risultati ed a una sua rinegoziazione –

di concerto con codesto Ministero – al termine del periodo di vigenza dell'eventuale relativo Accordo; tale principio va adeguatamente correlato tra enunciazioni dell'Accordo e clausola contrattuale per i suoi effetti di validità temporale;



- ⇒ il principio di "aderenza al quadro normativo di riferimento" che, attualmente, rende necessario la definizione di un Accordo Interprofessionale specifico, per rendere compatibile l'introduzione della suddetta clausola di recesso; tale principio si concretizza nella condivisione/previsione, da inserirsi nei contenuti dell'Accordo, di criteri, modalità e procedure ai fini dell'esercizio ed applicazione della clausola di recesso con indennizzo per i Gestori, tale principio implicando che la validità della clausola sussiste in quanto permangano in vigenza la contrattazione nazionale e gli Accordi interprofessionali;
- ⇒ il principio della "non responsabilità del Gestore per fattori non direttamente dipendenti dalla sua condotta imprenditoriale" rispetto all'applicazione sia della clausola di recesso con indennizzo per il Gestore, sia dei meccanismi di incentivazione commerciale; il Gestore – stante il rapporto contrattuale ed economico che lo vincola – può essere chiamato a rispondere solo dei propri comportamenti e in un contesto di procedure e modalità dal medesimo sempre verificabili, quali che siano i fattori di ordine qualitativo e/o quantitativo connessi sia al recesso contrattuale che all'incentivazione commerciale;

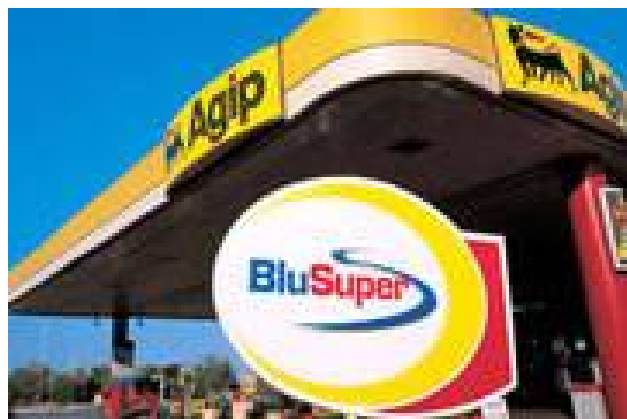
- ⇒ il principio della "condivisione, trasparenza, oggettività dei criteri e delle relative modalità di rilevazione/contestazione" di ordine qualitativo e/o quantitativo che costituiscono fattore di valutazione ai fini dell'applicabilità della clausola di recesso o, per contro, dei meccanismi di incentivazione; tale principio implica che detti criteri e modalità siano condivisi e contenuti nell'Accordo Interprofessionale e siano riconoscibili con riferimento certo a ciascuna singola gestione;
- ⇒ il principio della condivisione di un "protocollo procedurale" che disciplina l'esercizio del diritto del Gestore ad essere informato ed a poter controdedurre valutazioni negative da parte dell'Azienda e/o suoi incaricati ed il diritto ad avvalersi dell'assistenza delle Associazioni di categoria in tutte le fasi previste dal protocollo di verifica, con particolare riferimento al diritto, ove maturassero le condizioni per un esercizio da parte dell'Azienda del diritto di recesso, di deferire il caso alla Direzione aziendale, sempre con l'assistenza delle O.O.S.S.;

se di erogato dell'impianto; b) degli anni residui di contratto; c) della tipologia dell'impianto in relazione alle attività *non oil*; d) dell'anzianità professionale del Gestore.

FAIB CONFESERCENTI

FEGICA CISL

FIGISC CONFCOMMERCIO



- ⇒ il principio della "reciprocità", in relazione sia alla clausola di recesso, che alla penalizzazione di eventuali inefficienze e *performance* negative;
- ⇒ il principio di "certezza dell'indennizzo per il Gestore", ovvero l'oggettiva ed esplicita valorizzazione economica dell'indennizzo spettante nel caso di esercizio della facoltà di recesso, parametrata in funzione: a) della clas-